



COMUNE di LANDIONA
Provincia di Novara

N. 10 Reg. Delib.
Originale/Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **VENTINOVE** del mese di **MAGGIO**, ore **VENTI e QUINDICI minuti**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **straordinaria** in seduta **Pubblica di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Consiglio Comunale	Componenti	Presente	Assente
Marisa ALBERTINI	Sindaco	X	
Valentina ILARIA	Consigliere	X	
Ezio Primo MAFFEO	Consigliere	X	
Simona PASTORE	Consigliere	X	
Simone ORLANDI	Consigliere	X	
Francesco CAVAGNINO	Consigliere	X	
Manuela DONDI	Consigliere	X	
TOTALE		7	//

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Reggente Signor GUGLIOTTA dott. Michele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Marisa ALBERTINI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;

PRESO ATTO che la IUC si compone:

- dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
- di una componente riferita ai servizi che si articola nel **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella **Tassa Rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO:

le disposizioni contenute nei commi da 669 a 703, dell'art. 1 della Legge 147/2013, i quali disciplinano il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

- gli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68 che hanno apportato modificazioni alla disciplina della TASI;
- il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione C.C. n. in data, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 682 della Legge 147/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi comprese le abitazioni principali, e di aree fabbricabili, come definite ai fini dell'IMU, con la esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 68/2014;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'art. 1, della Legge 147/2013 prevede al:

- **comma 640**, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- **comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 68/2014**, il quale prevede che:
 - a) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore alla aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU pari allo 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) solo per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) solo per il 2014, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- **comma 678**, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non possa superare l'1 per mille;
- **comma 681**, dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 ed il 30 per cento dall'ammontare complessivo

della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, della Legge di Stabilità 2014, **comma 688**, come **sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b)**, del **D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 68/2014**, il quale prevede che:

- il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e quindi in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
- **per gli immobili adibiti ad abitazione principale**, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni; a tal fine, l'invio deve avvenire entro il 23 maggio;
- **per gli immobili diversi dalla abitazione principale**, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base (1 per mille), qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014 (con invio entro il 23 maggio) ed il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale adottate e pubblicate entro il 28 ottobre 2014;

PRESO ATTO che con Comunicato Stampa n. 128 in data 19 maggio 2014, il MEF informa che il governo ha deciso che nei comuni che entro il 23 maggio non abbiano deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI è prorogata da giugno a settembre;

RICORDATO che:

- **l'art. 1, comma 683**, della **Legge di Stabilità 2014** prevede che il Consiglio Comunale debba approvare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, secondo le seguenti definizioni:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune;
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base alla effettiva percentuale di utilizzo individuale; (non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale)
- **l'art. 1, comma 702**, della **Legge di Stabilità 2014**, salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla materia della podestà regolamentare dei Comuni;
- l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 il quale dispone che: *"il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 288 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento"*;
- a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- con **Decreto del Ministro dell'Interno in data 29.04.2014** è stato ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alla norme legislative inerenti l'Imposta Unica Municipale (IUC) ed alla Legge 27.07.2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre alle successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RILEVATO che :

- con deliberazione C.C. n. 09 del 29.05.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, sono state determinate a decorrere dall'anno 2014 le aliquote e detrazioni di imposta IMU;
- a sensi dei **commi 707 e 708** del dell'**art. 1** della **Legge di Stabilità 2014** la componente IMU della IUC non si applica:
 - all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/7 e A/8;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 87, dell'art. 13 del D.L. 201 /2011;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- tutte le fattispecie sopra richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO opportuno individuare i seguenti servizi indivisibili al fine della copertura, seppur non in misura integrale, con introiti TASI, con l'indicazione dei relativi costi complessivi di riferimento, risultanti dal redigendo Bilancio esercizio 2014 di prossima approvazione, tenuto conto che la presente proposta è riferita all'aliquota minima del 1 per mille prevista per legge;

RILEVATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti riferite ad i servizi indivisibili, seppur non in misura integrale, risulta necessario ed indispensabile fissare per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI, con una copertura prevista del 1 per mille;

a) aliquota TASI ordinaria nella misura dell'**1 per mille** per:

- abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/7 e A/8;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) aliquota TASI ordinaria nella misura dell'**1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
Sono da considerarsi abitazioni principali
- c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti millesimali per:
- le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, per le quali è prevista l'aliquota consentita ai fini IMU;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente;

OSSERVATO la competenza del Consiglio Comunale in esecuzione all'art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

SU proposta del Sindaco che pone quindi in votazione in assenza di interventi;

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti, compreso il sindaco.

D E L I B E R A

1. Di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di **DETERMINARE** per l'anno 2014 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):
 - a) aliquota TASI ordinaria nella misura dell'**1 per mille** per:
 - abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/7 e A/8;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente

delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

- b) aliquota TASI ordinaria nella misura dell'**1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti millesimali per:
 - le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, per le quali è prevista l'aliquota consentita ai fini IMU;
- 4) Di **DARE ATTO** che le aliquote approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della componente TASI;
3. Di **DARE ATTO** che vengono rispettati i limiti di cui **all'art. 1, commi 640, 677**, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 68/2014, e **678** delle Legge di Stabilità per l'anno 2014;
4. Di **INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, seppur in misura residuale riferita ai seguenti servizi:
 - viabilità e manutenzione strade;
 - servizi dell'illuminazione pubblica;
 - servizi socio-assistenziali.
5. Di **DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. n. 08 del 29.05.2014;
6. Di **INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
7. **DICHIARARE**, con successiva votazione unanime l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to Marisa ALBERTINI)

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Lì 29.05.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 29.05.2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

Per copia conforme all'originale:

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal:

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

E S E C U T I V I T Á

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva lì _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)